

successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana;

Approva la presente legge

#### Art. 1

Restrizioni all'uso di prodotti in plastica monouso

1. Nell'ambito delle manifestazioni fieristiche, sagre, fiere mercato, e di comunicazione, organizzate o finanziate, anche in parte, da Regione, enti locali, enti ed aziende soggette alla vigilanza degli stessi, è fatto divieto di utilizzare contenitori, mescolatori per bevande, aste a sostegno di palloncini, cannucce e stoviglie, quali posate, forchette, coltelli, cucchiari, bacchette e piatti, in plastica monouso.

2. Nei parchi, nelle aree protette, nei lidi e nelle spiagge del demanio marittimo, è fatto divieto di utilizzo, per la somministrazione di cibi e bevande, di contenitori, mescolatori per bevande, cannucce e stoviglie, quali posate, forchette, coltelli, cucchiari, bacchette e piatti in plastica monouso.

3. L'inosservanza dei divieti di cui al comma 2:

a) nei parchi e nelle aree protette, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 ad euro 1.000,00;

b) nei lidi e nelle spiagge del demanio marittimo è punita con la sanzione amministrativa di cui all'articolo 1164, comma 1, del codice della navigazione.

4. Nei lidi e nelle spiagge del demanio marittimo è, altresì, fatto divieto di utilizzo dei prodotti in plastica monouso indicati al comma 2. Ai fini dell'applicazione di tale divieto, i comuni, entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adottano gli atti di competenza per garantire l'operatività del divieto e l'applicazione delle relative sanzioni.

#### Art. 2

Disposizioni transitorie per  
l'applicazione delle restrizioni  
all'uso dei prodotti in plastica monouso

1. Il divieto di cui all'articolo 1, comma 1, si applica previo esaurimento dei contratti già stipulati alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Il divieto di cui all'articolo 1, comma 2, si applica previo esaurimento delle scorte di magazzino che, comunque, deve essere compiuto entro la data del 31 dicembre 2019.

3. Sono fatti salvi gli atti già adottati dai comuni alla data di entrata in vigore della presente legge, in coerenza

con le disposizioni di cui all'articolo 2, ferma restando l'adozione degli atti di adeguamento di cui all'articolo 1, comma 4.

#### Art. 3

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

LA VICEPRESIDENTE  
BARNI

Firenze, 28 giugno 2019

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 25.06.2019.

#### ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI

**Proposta di legge della Giunta regionale** 25 giugno 2019, n. 31

**divenuta**

**Proposta di legge del Consiglio regionale** 25 giugno 2019, n. 383

**Proponenti:**

**Presidente** Enrico Rossi

**Assessore** Vittorio Bugli

**Approvata** in data 25 giugno 2019

**Divenuta** legge regionale 24/2019 (atti del Consiglio)

LEGGE REGIONALE 28 giugno 2019, n. 38

**Disposizioni urgenti per il rafforzamento dei servizi e delle misure di politica attiva del lavoro per la sostituzione di personale collocato in quiescenza, del direttore generale e dei direttori. Modifiche alla l.r. 1/2009.**

Il Consiglio regionale ha approvato  
Il Presidente della Giunta  
promulga

la seguente legge:

SOMMARIO

PREAMBOLO

Art. 1 - Reclutamento di personale per il rafforzamento dei servizi e delle misure di politica attiva del lavoro

Art. 2 - Graduatorie concorsuali

Art. 3 - Cessazione del Direttore generale e dei direttori dell'incarico. Modifiche all'articolo 16 della l.r. 1/2009

Art. 4 - Norma finanziaria

Art. 5 - Entrata in vigore

## PREAMBOLO

### Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, comma quarto, della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche);

Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021);

Visto il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 (Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni) convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26;

Vista la legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale);

Vista la legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro);

Vista la legge regionale 8 giugno 2018, n. 28 (Agenzia regionale toscana per l'impiego "ARTI". Modifiche alla l.r. 32/2002. Disposizioni di riordino del mercato del lavoro);

Considerato quanto segue:

1. L'Agenzia regionale toscana per l'impiego (ARTI), ai sensi della l.r. 32/2002, è titolare della funzione di gestione della rete regionale dei centri per l'impiego, nonché dei servizi erogati e delle misure di politica attiva, ed è destinata a svolgere il ruolo di organismo intermedio per i piani operativi nazionali: programma operativo complementare "Sistemi per le politiche attive per l'occupazione" (POC SPAO) 2014 - 2020 e piano operativo nazionale (PON) "Inclusione" 2014 - 2020;

2. Ai fini delle procedure per le assunzioni di cui al punto 1, nell'attuale fase di potenziamento dei servizi in materia di politiche attive del lavoro, la Regione si

pone l'obiettivo di valorizzare al massimo e tutelare le professionalità che, a diverso titolo e con molteplici forme contrattuali, operano all'interno dei centri per l'impiego della Toscana, così come indicato anche dalla risoluzione del Consiglio regionale 29 maggio 2019, n. 248 collegata alla comunicazione della Giunta regionale n. 39 (In merito alle modalità di reclutamento di personale a tempo determinato e indeterminato di ARTI per il rafforzamento dei servizi regionali dei Centri per l'impiego);

3. Al fine di consentire il rafforzamento dei centri per l'impiego, in armonia con quanto previsto dall'articolo 1, comma 258, della l. 145/2018, e dall'articolo 12, comma 3 bis, del d.l. 4/2019, convertito dalla l. 26/2019, in considerazione del potenziamento delle funzioni in materia di orientamento al lavoro attribuite ai centri per l'impiego, si dispone un piano triennale di reclutamento di personale, a tempo indeterminato e determinato, da parte dell'ARTI, da adibire alle individuate funzioni di politiche attive del lavoro, assunzioni che si aggiungono a quelle consentite a legislazione vigente;

4. Il reclutamento del personale a tempo indeterminato da parte dell'ARTI ai sensi dell'articolo 1, comma 258, della l. 145/2018 e dall'articolo 12, comma 3 bis, del d.l. 4/2019 convertito dalla l. 26/2019, viene finanziato entro i limiti delle risorse previste dalla medesima disposizione, e solo a seguito della effettiva ripartizione delle suddette risorse tra tutte le regioni interessate ad opera del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, individuato nella sopracitata norma nazionale, mentre il reclutamento di personale da effettuarsi a legislazione vigente trova già nel bilancio dell'ARTI specifico finanziamento;

5. Il reclutamento del personale a tempo determinato da parte dell'ARTI, per il triennio 2019 - 2021, trova la propria fonte di finanziamento nelle risorse individuate dal PON "Inclusione" 2014 -2020 e dal POC SPAO 2014 - 2020, e sarà effettuato solo a seguito dell'avvenuto trasferimento delle suddette risorse;

6. La presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale;

7. Al fine di consentire l'efficace espletamento delle procedure di reclutamento del personale, in un'ottica di economicità e celerità delle medesime, è stabilita, per l'ARTI, come per la Regione Toscana, gli enti dipendenti e gli enti ed aziende del servizio sanitario regionale, la possibilità dello scorrimento delle graduatorie approvate a far data dal 1° gennaio 2019, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 361, della l. 145/2018;

8. A fronte di particolari contingenze ed esigenze organizzative, risulta opportuno garantire una maggiore flessibilità temporale dell'incarico di cui all'articolo 16, comma 2, della l.r. 1/2009 attribuito in caso di vacanza dell'incarico di direttore generale o direttore;

9. Al fine di consentire la rapida attivazione degli interventi previsti dalla presente legge, è necessario disporre

la sua entrata in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

Approva la presente legge

#### Art. 1

Reclutamento di personale per il rafforzamento dei servizi e delle misure di politica attiva del lavoro

1. A decorrere dall'anno 2019, l'Agenzia regionale toscana per l'impiego (ARTI) è autorizzata, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 258, della legge 31 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021), come modificato dall'articolo 12, comma 3 ter e comma 8, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 (Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, con incremento della propria dotazione organica, senza il previo espletamento delle procedure di mobilità di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato personale da destinare ai centri per l'impiego, entro i limiti delle risorse finanziarie allo scopo previste dal sopracitato articolo 1, comma 258, della l. 145/2018 e dall'articolo 12, comma 3 bis, del d.l. 4/2019 convertito dalla l. 26/2019 e dei relativi decreti di riparto.

2. A decorrere dall'anno 2019, l'ARTI, per lo svolgimento delle funzioni di orientamento ai processi di inserimento lavorativo di cui all'articolo 1, comma 258, della l. 145/2018, è autorizzata ad assumere personale a tempo determinato da adibire alle medesime funzioni, secondo quanto previsto dal piano di rafforzamento dei servizi e delle misure di politica attiva del lavoro approvato nella Conferenza unificata il 21 dicembre 2017, entro i limiti delle risorse finanziarie assegnate dal piano operativo nazionale (PON) "Inclusione" 2014 - 2020 e dal programma operativo complementare "Sistemi per le politiche attive per l'occupazione" (POC SPAO) 2014 - 2020.

3. Per l'adeguamento delle proprie esigenze dotazionali, come individuate ai commi 1 e 2, l'ARTI può disporre, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 361, della l. 145/2018, lo scorrimento delle graduatorie per il reclutamento di personale approvate a far data dal 1° gennaio 2019.

#### Art. 2

Graduatorie concorsuali

1. La Regione, gli enti dipendenti, le aziende e gli

enti del servizio sanitario regionale, al fine di assicurare l'adeguata e tempestiva copertura delle rispettive esigenze dotazionali, anche collegate alle cessazioni di personale programmate ai sensi delle disposizioni in materia pensionistica previste dal d.l. 4/2019 convertito dalla l. 26/2019, possono procedere, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 361, della l. 145/2018, allo scorrimento delle graduatorie per il reclutamento di personale approvate a far data dal 1° gennaio 2019.

#### Art. 3

Cessazione del Direttore generale e dei direttori dell'incarico.

Modifiche all'articolo 16 della l.r. 1/2009

1. Al comma 2 dell'articolo 16 della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale), dopo le parole: "centottanta giorni" sono aggiunte le seguenti: ", prorogabile motivatamente per non più di due volte".

#### Art. 4

Norma finanziaria

1. Alle assunzioni di cui all'articolo 1, si provvede nei limiti dei trasferimenti statali di cui all'articolo 1, comma 258, della l. 145/2018 e delle risorse finanziarie assegnate dal PON "Inclusione" 2014 - 2020 e dal POC SPAO 2014 - 2020, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

#### Art. 5

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

*LA VICEPRESIDENTE*  
BARNI

Firenze, 28 giugno 2019

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 25.06.2019.

#### **ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI**

**Proposta di legge della Giunta regionale 4 marzo 2019, n. 52 divenuta**

**Proposta di legge del Consiglio regionale** 12 marzo 2019, n. 351

**Proponenti:**

**Presidente** Enrico Rossi

**Assessore** Vittorio Bugli

**Assegnata** alla 1<sup>a</sup> Commissione consiliare

**Messaggio** della Commissione in data 21 giugno 2019

**Approvata** in data 25 giugno 2019

**Divenuta** legge regionale 25/2019 (atti del Consiglio)

---

AVVERTENZA

Si pubblica di seguito, mediante collegamento informatico alla Raccolta normativa della Regione Toscana, il testo della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1, così come risulta modificato dalla legge regionale sopra riportata.

Il testo coordinato è stato redatto a cura degli uffici del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 "Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti"), al solo fine di facilitare la lettura. Il testo non è ufficiale. Solo la versione del Bollettino Ufficiale ha valore legale. Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi e con le note ne sono specificate le fonti.

---

Legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1

---